



Unione nazionale
istituzioni
e iniziative
di assistenza
sociale

REGOLAMENTO SOCI “AGGREGATI”
(Approvato dal Consiglio Nazionale del 5 giugno 2017)

PREMESSA

Il presente Regolamento viene redatto al fine di rendere trasparente l’adesione ad UNEBA di altri soggetti, diversi da quelli qualificati come SOCI ORDINARI.

DEFINIZIONE DI SOCI AGGREGATI

Per “soci aggregati” debbono intendersi quei soggetti ed organizzazioni – qualunque sia la loro personalità giuridica – i cui scopi sociali sono compatibili, ovvero coincidono, con le finalità dell’Uneba quali sono stabilite dallo statuto associativo, anche senza concretizzarsi in un ricovero di persone in difficoltà presso strutture ricettive.

Per tali soggetti l’assistenza si configura come attività di ascolto, supporto, rappresentanza ed intermediazione rispetto alle competenti istituzioni pubbliche.

Tale tipo di assistenza è generalmente prestata da personale volontario, ma talora può essere utilizzato personale dipendente al quale viene applicato il CCNL UNEBA, ovvero altri CCNL compatibili.

Possono far parte di UNEBA, in qualità di soci aggregati, enti (associazioni, fondazioni, federazioni ecc.) e società che ne facciano domanda.

I soci aggregati non hanno diritto di voto e di assemblea, né i loro rappresentanti possono far parte del Consiglio Direttivo di UNEBA, se non in qualità di uditori.

I soci aggregati dovranno versare una quota sociale annua, determinata dal Consiglio di UNEBA.

Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari e possono essere ripetitivi nel corso dell’anno, allo scopo di sostenere l’attività di UNEBA.

I soci aggregati aderenti devono comunque rispondere a termine di statuto alle associazioni o federazioni cui aderiscono.



Unione nazionale
istituzioni
e iniziative
di assistenza
sociale

MODALITÀ DI ADESIONE DEI SOCI AGGREGATI

La domanda di ammissione a socio aggregato, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'aspirante socio e deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle altre disposizioni che fossero adottate dai competenti organi UNEBA nonché dell'obbligo di pagamento di tutte le quote sociali che verranno deliberate.

Lo statuto e tutte le norme interne del richiedente non devono porsi in contrasto con lo Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni che fossero adottate dagli organi di UNEBA; in caso di contrasto il richiedente dovrà immediatamente attivarsi per conformare il proprio statuto e le proprie norme interne allo statuto ed alle norme interne UNEBA.

In caso di mancato adeguamento, il socio perderà automaticamente la qualifica acquisita.

Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà indicare il proprio legale rappresentante, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione delle sede legale e di eventuali altre sedi e fornire tutte le ulteriori indicazioni che verranno se del caso richieste; deve, altresì, allegare atto costitutivo e statuto.

La domanda di ammissione è inoltrata alla segreteria della Federazione regionale Uneba competente per territorio che la istruisce.

La Federazione regionale UNEBA esprime un motivato parere nella prima data utile.

Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione da parte della Federazione di UNEBA, il richiedente, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare osservazioni al Comitato Esecutivo Nazionale di UNEBA che, con si esprime per la definitiva determinazione; la domanda respinta non può essere ripresentata prima di sei mesi.

L'iscrizione del socio aggregato è annuale, e si rinnova di anno in anno, con il pagamento della quota per l'annualità successiva.

Qualora un Socio aggregato risulti inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto o dai regolamenti di UNEBA, o anche risulti moroso, la Federazione regionale può disporre la sospensione o la decadenza dallo status di Socio, fermo restando l'obbligo al pagamento degli oneri associativi già maturati.

Al fine del presente articolo, per morosità si intende l'inadempimento agli obblighi associativi, riferiti ad un esercizio.

La rappresentanza istituzionale dei propri iscritti spetta in via esclusiva ad UNEBA, secondo Statuto, e non è consentito ai soci, ordinari o aggregati, salvo diversa determinazione del Consiglio



Unione nazionale
istituzioni
e iniziative
di assistenza
sociale

di UNEBA, agire in nome e per conto della stessa o delegare a terzi la propria rappresentanza in ambiti di competenza istituzionale.

QUOTE DI ADESIONE

Qualora detti soggetti avanzino richiesta di adesione ad Uneba, sia al livello territoriale sia a quello centrale, essi potranno essere associati in qualità di “aggregati”, previo versamento di un’apposita quota associativa di natura convenzionale, il cui importo viene annualmente fissato come segue:

- strutture residenziali:
 - € 100 fino a 50 posti letto
 - € 150 da 50 a 100 posti letto
 - € 250 da 100 a 200 posti letto
 - € 300 oltre 200 posti letto

- altri Enti
 - € 100 fino a 50 dipendenti
 - € 150 da 50 a 100 dipendenti
 - € 250 da 100 a 200 dipendenti
 - € 300 oltre 300 dipendenti

Al contributo “nazionale” le Federazioni regionali potranno aggiungere, a loro discrezione, un contributo aggiuntivo, come già in atto per le quote di adesione dei soci ordinari.

OBBLIGHI DEI SOCI

L’adesione si manifesta, oltre che con la sottoscrizione della domanda, anche mediante il versamento della quota associativa nei tempi e modi che saranno definiti dalla Federazione Regionale, che dovrà deliberarne l’adesione.

L’adesione obbliga il socio aggregato all’osservanza delle norme previste dal presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Statutari, ed è vincolante fino alla scadenza.



Unione nazionale
istituzioni
e iniziative
di assistenza
sociale

L'adesione si dovrà intendere disdettata a tutti gli effetti quando il socio aderente di propria iniziativa e previa delibera degli organi statutari, dia comunicazione scritta con raccomandata A.R. di recesso entro il 30 settembre dell'anno in corso.

DIRITTI DEI SOCI

I soci aggregati hanno diritto a partecipare alla vita associativa di UNEBA, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente regolamento, e sempre senza diritto di voto.

Ai soci "aggregati" saranno riservati i seguenti servizi associativi:

- consulenza generale sull'applicazione del contratto di lavoro;
- partecipazione ad iniziative di formazione, convegni, seminari, progetti finanziati da Fondi interprofessionali accreditati e riconosciuti;
- ricezione via email della newsletter Uneba;
- accesso alla parte riservata del sito, ai documenti di approfondimento ed alle risposte degli esperti sull'applicazione del contratto nazionale Uneba;
- promozione di propri eventi;
- ricezione della rivista bimestrale "Nuova Proposta".